

Prot. G.U. n. 12PCA
Stagione Sportiva 2025/2026

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 601 tra PALLACANESTRO POSTIOMA / COTONIFICIO MEOLESE del 03.03.2026;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2025;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2025/26";

CONSIDERATO che l'allenatore della Pallacanestro Postioma, Sig. Sartori Massimiliano, al termine della gara teneva un comportamento irrispettoso nei confronti dell'ufficiale di gara.

RITENUTO che la condotta dell'allenatore sia da sanzionare in quanto irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara e che sia aggravata per il ruolo di allenatore ricoperto.

P.Q.M.

- Commina a carico del Sig. **Sartori Massimiliano**, tesserato della Pallacanestro Postioma, la sanzione di n. 2 giornate di squalifica (di cui 1 per l'aggravante del ruolo di allenatore ricoperto), da scontarsi nelle prime due gare utili ed € 25 di multa.

Treviso, lì 05.03.2026

il G.U.